

IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composto dai Signori Magistrati

Dott. Carmelo	LEOTTA	Presidente
Dott.ssa Emanuela	FEDELE	Giudice estensore
Dott.ssa Linda	VACCARELLA	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 98, 2° co LF.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato l'11 marzo 2010 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il 25 marzo 2010

DA
[REDACTED] LEASING S.P.A. in persona del legale rappresentante dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] come da procura a margine dell'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in G. [REDACTED] via [REDACTED]

- RICORRENTE -

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] S.P.A. In persona del curatore dottor [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] come da procura a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Busto Arsizio, [REDACTED]

- RESISTENTE -

Fatto e Diritto

Con istanza di insinuazione al passivo in data 27 luglio 2009 [REDACTED] Leasing s.p.a. deduceva di aver stipulato con [REDACTED] s.p.a., successivamente incorporata da [REDACTED] s.p.a., un contratto di locazione finanziaria immobiliare di un fabbricato in via [REDACTED] a G. [REDACTED] per il corrispettivo di euro 4.532.207,00 di cui euro 1.000.000,00 pagati alla sottoscrizione dell'accordo il 7 maggio 2007 ed il rimanente da versarsi in 179 canoni mensili di euro 19.733,00 oltre Iva (cfr. doc. 2 opponente). A partire dal febbraio 2009 la [REDACTED] cessava il pagamento dei canoni e, in data 9 giugno 2009, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Ciò posto

l'opponente chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della complessiva somma di euro 3.177.190,06 di cui euro 104.102,88 in via privilegiata ex art. 2764 c.c. per canoni scaduti alla data del fallimento; euro 1845,39 per interessi di mora ed euro 3.070.041,79 al titolo di penale (integrata dalla somma dei canoni non scaduti maggiorato del prezzo di riscatto) come pattuita alla lettera h) del contratto di leasing.

All'esito della verifica ex art. 97 legge fallimentare, il credito di [REDACTED] Leasing s.p.a non veniva ammesso con la seguente motivazione *"trattasi di istanza con la quale la società di leasing e chiede l'ammissione al passivo dei canoni scaduti alla data del fallimento di quelli a scadere. La domanda deve essere respinta in quanto non conforme all'art. 72 quater L.F. tenuto anche conto che la curatela ha provveduto con separate istanza sciogliersi dal contratto di leasing con l'adesione del comitato dei creditori e del G.D."*.

Con ricorso ex art. 98 LF depositato il 23 marzo 2010 e notificato il 23 aprile 2010, [REDACTED] Leasing s.p.a. proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo convenendo in giudizio il Fallimento [REDACTED] s.p.a., in persona del curatore, e chiedendo l'ammissione, oltre che delle somme già indicate nell'istanza depositata il 27 luglio 2009, anche di euro 177.597,00 in prededuzione, quali canoni maturati dalla data di dichiarazione del fallimento alla comunicazione di scioglimento del contratto da parte del curatore, avvenuta l'8 febbraio 2010, sul presupposto dell'autorizzato esercizio provvisorio dell'azienda. La società opponente rilevava che le somme richieste trovavano causa sia nell'esercizio provvisorio dell'azienda sia delle clausole contrattuali che stabilivano l'obbligo di pagamento dei canoni scaduti e della penale con riserva di decurtazione dal credito vantato dell'eventuale ricavo ottenuto dalla vendita del bene locato.

Ritualmente costituito il Fallimento [REDACTED] rilevava preliminarmente che l'istanza di ammissione al passivo depositata il 27 luglio 2009 oggetto del provvedimento comunicato dalla Curatore il 12 febbraio 2010 (doc.4 opposto) -lo stato passivo del fallimento era stato dichiarato esecutivo il 9 febbraio 2010 - non conteneva alcuna richiesta di riconoscimento di crediti in prededuzione, di conseguenza la domanda relativa ad euro 177.597,00, non deliberata in quella sede dal Giudice Delegato, non poteva formare oggetto del giudizio di opposizione.

Peraltro la successiva istanza tardiva di ammissione al passivo depositata dall'opponente il 3 febbraio 2010 e contenente la domanda di riconoscimento del credito in prededuzione era stata respinta con comunicazione del 3 dicembre 2010, senza che fosse presentata in termini alcuna opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Disposto il deposito a cura dell'opponente della copia autentica del decreto di esecutività dello stato passivo ed assegnati termini per il deposito di memorie difensive, dopo qualche rinvio per la ricerca di un accordo transattivo, il Giudice all'esito della discussione si riservava la decisione.

Nel merito l'opposizione proposta da [REDACTED] Leasing s.p.a. è parzialmente fondata e in tale misura va accolta.

Come correttamente evidenziato dal Fallimento, l'opposizione qui proposta non può che avere oggetto l'istanza di ammissione al passivo depositata il 27 luglio 2009 il cui provvedimento di rigetto fu comunicato dalla Curatore alla società opponente in data 12 febbraio 2010 (doc.4 opposto). Ne consegue che oggetto del contendere è la sola

dell'azione della richiesta di ammissione al passivo dei canoni scaduti e non pagati sino alla data del fallimento nonché dell'importo della penale pattuita in contratto. È estranea a questo giudizio di opposizione ogni richiesta relativa al credito in precedenza che la società opponente collega all'esercizio provvisorio dell'azienda.

Già chiarito, va precisato che la norma applicabile al caso di specie è l'articolo 72 quater commi 2 e 3 della legge fallimentare che si riferisce chiaramente all'ipotesi di contratto di leasing ancora in corso al momento del fallimento e poi risolto (tanto che rinvia testualmente alla disciplina generale di cui all'articolo 72 legge fallimentare con riferimento ai rapporti pendenti).

La norma prevede testualmente che, nel caso in cui il curatore decida di sciogliere il contratto, il concedente non abbia alcun diritto di essere ammesso al passivo per l'importo dei canoni che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, in quanto *"con la cessazione della utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria, viene meno la esigibilità"* di tale credito. Del resto con lo scioglimento il contratto viene meno e ad esso subentra *"un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui residua al concedente il solo diritto alle restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza in suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato in seguito alla nuova allocazione del bene"* (cfr. Cass. 4862/10).

In altre parole, nel momento in cui curatore decide di non subentrare nel contratto ma di scioglierlo, resta fermo il diritto del concedente ad essere ammesso allo stato passivo per i canoni già scaduti alla data della dichiarazione del fallimento, mentre per il debito residuo in linea capitale egli avrà diritto di insinuarsi solo se l'ammontare di tale debito è maggiore

di quanto ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene al valore di mercato. "Potrebbe verificarsi che il ricavato derivante dalla nuova allocazione del bene pareggi o addirittura risulti superiore alla entità dei canoni residui. In tal ultimo caso il concedente sarebbe tenuto addirittura a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Pertanto è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l'ammissione al passivo dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, di canoni cioè la cui maturazione presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del contratto, viene restituito al concedente e rientra così nella sua disponibilità, tant'è vero che questi può immediatamente provvedere ad una nuova allocazione dello stesso" (cfr. Cass. 4862/10).

Sulla base delle considerazioni svolte l'opponente va ammessa allo stato passivo in via chirografaria per i canoni maturati ante fallimento e per gli interessi convenzionali calcolati sino all'apertura della procedura, per un valore complessivo di euro 105.948,27 (di cui euro 1845,39 per interessi). Sulla correttezza di tali importi, in particolare sulla correttezza del calcolo degli interessi, non sussiste dubbio in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte della procedura. Si esclude il privilegio richiesto ex art. 2764 c.c. disciplinata dal legislatore per la locazione di immobili e non applicabile, pacificamente, in via analogica a rapporti di natura differente (quale è la locazione finanziaria immobiliare). Per le ragioni sopra esposte va, invece, dichiarata inammissibile la domanda relativa al riconoscimento a titolo di penale dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto in assenza della condizione necessaria dell'avvenuta riallocazione del bene al prezzo di mercato.

Le spese seguono la soccombenza. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione nella misura dei tre quarti delle spese di lite con condanna della procedura resistente a rifondere all'opponente il restante quarto liquidato in complessivi euro 2562,50 di cui euro 200,00 per spese, euro 600,00 per diritti, euro 1.500,00 ed euro 262,50 per spese generali oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale di Busto Arsizio, nella causa instaurata ai sensi dell'art. 98 Legge Fallimentare tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto ammette **[REDACTED]** Leasing s.p.a. allo stato passivo del Fallimento **[REDACTED]** s.p.a. per la somma complessiva di euro 105.948,27 in via chirografaria;

- dichiara inammissibile la domanda relativa al riconoscimento a titolo di penale dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto;
- ordina la modifica dello stato passivo;
- compensa le spese di lite nella misura di tre quarti ponendo il residuo, liquidato in complessivi euro 2562,50 oltre accessori di legge, a carico del Fallimento ██████████ s.p.a..

Così deciso in Busto Arsizio il 20 luglio 2011.

Il Presidente
(Dott. ~~Carlo~~ Leotta)

Il Giudice estensore
(D.ssa Emanuela Fedele)

Emanuela Fedele

II CASO.it

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
GRUPPO FALLIMENTARE
22 LUG. 2011
PERVENUTO A DEPOSITATO